

**IN BREVE n. 020-2014**  
**a cura di**  
**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*

## **L'AGENZIA DELLE ENTRATE COMUNICA: recupero del bonus Irpef con il mod. F24**

Con la risoluzione n.48/E, l'Agenzia della Entrate istituisce il codice tributo per consentire ai sostituti d'imposta che erogano il bonus Irpef (introdotto dal Dl n. 66/2014), di utilizzare in compensazione, tramite modello F24, le somme riconosciute in busta paga ai lavoratori dipendenti e assimilati.

Il codice tributo da utilizzare è: 1655

**Erogazione compensazione del bonus Irpef** - Il bonus Irpef per lavoratori dipendenti e assimilati è riconosciuto in busta paga, a partire da maggio, senza dover fare alcuna domanda. Per consentirne la rapida fruizione, infatti, il credito sarà erogato direttamente dai datori di lavoro ai beneficiari che ne hanno i requisiti.

Per consentire ai datori di lavoro il recupero di quanto corrisposto ai beneficiari è stato istituito l'apposito codice tributo 1655, da utilizzare in compensazione mediante il modello F24.

**IN ALLEGATO A PARTE - AG. ENTRATE Risol. n. 48E del 7.05.2014  
(documento 089)**

## **INAIL - RIDUZIONE PREMI E CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO e MALATTIE PROFESSIONALI**

L'Inail, con la circolare n. 25 del 7 maggio 2014, illustra i criteri e le modalità operative per l'applicazione della riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per l'anno 2014 (come previsto dall'art. 1, comma 128, della legge n. 147/2013 - c.d. legge di stabilità 2014).

La riduzione si applica a tutte le tipologie di premi e contributi dovuti per l'anno 2014 e per gli anni seguenti fino alla revisione delle tariffe e precisamente:

- a. ai premi della gestione industria di cui al titolo I del d.p.r. 1124/1965 determinati ai sensi dell'art. 41 in base ai tassi previsti dalle Tariffe approvate con il d.m. 12 dicembre 2000 (cd. premi ordinari);
- b. ai premi della gestione navigazione di cui al citato titolo I determinati in base al piano tariffario vigente;

- c. ai premi speciali di cui al citato titolo I determinati ai sensi dell'art. 42 del d.p.r. 1124/1965 e ai premi speciali per l'assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla legge 93/1958;
- d. ai contributi assicurativi della gestione agricoltura di cui al titolo II del citato d.p.r. 1124/1965, riscossi in forma unificata dall'Inps.

Per espressa previsione di legge sono invece esclusi dalla riduzione:

1. i premi per l'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico;
2. i contributi per fini assicurativi contro gli infortuni per il lavoro occasionale accessorio;
3. i contributi per l'assicurazione degli apprendisti<sup>6</sup>, riscossi dall'Inps in forma unificata;
4. i contributi dovuti per l'assicurazione degli addetti ai servizi domestici e familiari, anch'essi riscossi in modalità unificata dall'Inps.

La misura della riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi é pari al 14,17%.

La percentuale del 14,17% si applica in uguale misura a tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, in presenza dei criteri generali esposti nella circolare stessa.

**IN ALLEGATO A PARTE - INAIL Circolare n. 25 del 7.05.2014 (documento 090)**  
**Allegato 1 (documento 091)**  
**Allegato 2 (documento 092)**

## **AGENZIA DELLE ENTRATE - EFFETTO SOSTITUTIVO IMU-IRPEF**

### **Domanda**

Immobile non di lusso, locato nel 2013 per un mese, con canone di affitto percepito inferiore alla rendita catastale. Non essendo stato destinato ad abitazione principale, avendo pagato l'Imu, cosa devo dichiarare?

### **Risponde G.Mingione**

L'Imu sostituisce l'Irpef e le relative addizionali regionale e comunale dovute con riferimento ai redditi dei fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato d'uso gratuito. Dal 2013, però, il reddito degli immobili a uso abitativo non locati, situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, anche se assoggettati a Imu, concorre alla formazione della base imponibile Irpef (e relative addizionali) nella misura del 50 per cento. Per determinare il reddito degli immobili non destinati ad abitazione principale, è necessario confrontare la rendita catastale rivalutata con il canone di locazione ridotto forfetariamente (relativo alla parte del periodo di imposta in cui l'immobile è locato). Sarà quest'ultimo, se superiore alla rendita, a concorrere al reddito (articolo 37, comma 4-*bis*, del Tuir). Il periodo di imposta andrà suddiviso in due parti, quella in cui il fabbricato è locato e quella in cui non lo è, compilando due diversi righe del quadro RB di Unico. L'Imu sostituirà l'Irpef e le addizionali in relazione al reddito fondiario relativo alla sola parte del periodo di imposta in cui l'immobile non è locato (sempre che non sia ubicato nello stesso comune dell'abitazione principale), mentre per l'altro periodo il reddito fondiario riveniente dall'immobile locato sarà assoggettato a Irpef e addizionali secondo le regole ordinarie.

## **ALLARME PER LE CASSE PROFESSIONALI**

Se verrà confermato l'aumento al 26% sulle rendite finanziarie anche sulle plusvalenze della Casse di previdenza privatizzate, i professionisti vedranno salire dall'8 al 10% la contrazione delle prestazioni pensionistiche con sperequazione evidente rispetto al regime fiscale agevolato all'11% dei fondi di previdenza complementare.

## **ESENTE IVA L'ORO DA INVESTIMENTO**

In base all'articolo 344 della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 è stata aggiornata la lista delle monete d'oro considerate come ora da investimento e come tali esenti IVA (vedi GUUE serie C numero 138 dell'8 maggio 2014).

Si considera oro da investimento:

- l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettate dal mercato dell'oro, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli, con facoltà degli stati membri di escludere dal regime lingotti o placchette di peso pari o inferiore a 1 grammo;
- monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel paese di origine e che sono normalmente vendute a un prezzo che non supera di oltre 80% il valore del mercato libero dell'oro che contengono (la monete che possiedono detti requisiti non si considerano vendute per il loro valore numismatico).

L'esenzione IVA viene accordata alla cessioni, agli acquisti intracomunitari e alle importazioni di oro da investimento come sopra definito, eccettuate le monete d'oro che, pur essendo comprese nell'elenco di cui sopra, hanno purezza inferiore a 900 millesimi.

Riferimento normativo nazionale: legge numero 7/2000 che ha introdotto l'esenzione delle cessioni d'oro da investimento (art. 10 numero 11 del DPR 633/1972).

## **CAOS TASI - IL CONTRIBUENTE IMPAZZISCE** (mpe)

La legge di stabilità prevede l'invio da parte dei Comuni dei bollettini precompilati con gli importi da pagare per la Iuc (Tasi, Imu e Tari). Il Dipartimento Finanze aveva preparato un provvedimento in cui il bollettino precompilato era previsto come opzione, la bozza non è mai stata firmata.

I bollettini precompilati non arriveranno perchè mancano i tempi tecnici. Ma la scadenza per il pagamento rimane ....

E' corretto che dribblando una legge, l'inerzia dei Comuni debba riversarsi sulle spalle del povero cittadino che come al solito dovrà impazzire per assolvere il dovere del buon contribuente destreggiandosi in conti astrusi o nel ricercare non solo le normative comunali, ma le stesse aliquote impositive pubblicate negli ultimi giorni utili prima della scadenza dei termini per il pagamento?

*Forse sarebbe ora di dire basta! Caro Comune se per tua non curanza non mi mandi il precompilato perché dovrei essere tenuto a pagare?*

## **FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI**

**Europa 2014**

**Data di emissione il 9 maggio 2014**

## **MODIFICHE AI MODELLI 770 e UNICO PF 2014**


Con unico provvedimento l'Agenzia delle Entrate ha approvato alcune modifiche ai modelli di dichiarazione 770/2014 Semplificato, 770/2014 Ordinario e Unico 2014-PF, nonché alle relative istruzioni e specifiche tecniche. Le modifiche riguardano correzioni di alcuni errori materiali riscontrati successivamente alla pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia. Con riferimento al modello Unico PF, inoltre, sono state aggiornate le istruzioni per tenere conto delle disposizioni

modificative introdotte dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, relative alla disciplina sulla rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni. (Provvedimento n. 64842 del 12 maggio 2014).

**IN ALLEGATO A PARTE - AG.ENTRATE Provvedimento 64842 del 12.05.2014  
(documento 093)**

### **ROTTAMAZIONE NELLA PA**

Ecco i chiarimenti in merito allo sfoltoimento e ai prepensionamenti nella Pubblica Amministrazione del Ministro on.le Madia.



*Si diminuiranno le spese per il personale, ma si caricheranno maggiori costi nella previdenza...poi non si recrimini che i pensionati costano! o che la previdenza è una palla al piede!*

**IN ALLEGATO A PARTE - AG.ENTRATE Provvedimento 64842 del 12.05.2014  
(documento 094)**